

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

PRETI VIZZINI S.a.s., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 01/02/2007, con numero A000012392.

Sede legale: VIA STRADELLA, 172 10147 TORINO (TO), telefono: 0112296749, e-mail: pretivizziniassicurazioni@gmail.com, p.e.c.: torinoviastradella@pec.agenzie.generalicom, sito internet: http://www.assicuratorio.it

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

Sezione II

—

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 4012018.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di GENERALI ITALIA SPA.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
GENERALITALIA SPA	veicoli settore IV Autocarri fino a 3,5 t e per tutti gli altri veicoli a motore e natanti	9.39
GENERALITALIA SPA	veicoli settore III Autobus e IV Autocarri oltre 3,5 t	8.58
GENERALITALIA SPA	veicoli settore I Autovetture e II Autotassametri	9.80

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

**INFORMATIVA SUL COLLOCAMENTO DEL CONTRATTO
ASSICURATIVO
MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
(Artt. 69 ss. Reg. IVASS 40/2018; artt. 67-quater ss. D.lgs. 206/2005, “Codice del consumo”)**

Premessa

Il presente documento contiene informazioni integrative rispetto alle informative precontrattuali e contrattuali sui dati e gli obblighi dell’intermediario e sul prodotto assicurativo proposto, applicabili ai casi di promozione e collocamento svolti interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque strumento di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegato per il collocamento di contratti assicurativi (art. 2, comma 1, lett. vv, Reg. IVASS 40/2018).

Le principali normative di riferimento sono il D.lgs. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private” o “CAP”; cfr. in particolare artt. 120-quater e 121), il Reg. IVASS 40/2018 (cfr. in particolare artt. 69-83), il D.lgs.

206/2005 (“Codice del consumo”; cfr. in particolare artt. 67-quater e seguenti).

Trasmissione della documentazione

È diritto del contraente scegliere la modalità con cui ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale (forma cartacea o altro supporto durevole, es. messaggio di posta elettronica; artt. 61 e 73 Reg. IVASS 40/2018 e 120-quater CAP). La scelta effettuata a tal fine può essere modificata in ogni momento. L’eventuale modifica vale per le comunicazioni successive. Ai fini della trasmissione della documentazione in formato elettronico è richiesto che il cliente fornisca un indirizzo di posta elettronica. Ai sensi dell’art. 61, Reg. IVASS 40/2018, il distributore conserva traccia della scelta, dell’indirizzo e-mail fornito e delle eventuali variazioni comunicate dal cliente.

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) del Reg. IVASS 40/2018 si informa che al contraente potrebbe essere richiesta la ritrasmissione della polizza da questi sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo informatico o telematico.

Nel caso in cui sia scelta la modalità elettronica di invio della documentazione precontrattuale e contrattuale, il cliente ha diritto, su richiesta, di riceverne gratuitamente copia cartacea.

Salvo che formata come documento informatico, entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza è trasmessa al contraente. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene in forma cartacea tramite posta o, ove il cliente abbia scelto tale mezzo, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Informazioni ai sensi degli artt. 67-quater e seguenti del D.lgs. 206/2005 (“Codice del consumo”). Diritto di recesso.

Le informazioni relative al fornitore, all’intermediario, al servizio assicurativo, al contratto, al ricorso (previste ai sensi degli artt. 67-quater-67-octies e 67-decies del Codice del consumo) sono contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale trasmessa ai sensi dell’art. 56, comma 3, Reg. IVASS 40/2018 (informative di cui al Reg. IVASS 40/2018, all. 3 e 4 e set informativo di polizza).

Per la comunicazione delle informazioni precontrattuali e contrattuali, nonché per tutte le successive comunicazioni destinate al cliente per la durata del contratto, è utilizzata la

lingua italiana. Sono fatte salve disposizioni di leggi speciali concernenti le minoranze linguistiche. 2

Le modalità di pagamento e il prezzo totale del servizio (o la relativa base di calcolo), comprensivo di tutti gli oneri, che il contraente dovrà corrispondere, è comunicato prima della sottoscrizione della polizza o, ove prevista, della proposta.

Diritto di recesso: ai sensi degli artt. 67-septies, lett. a) e d), e 67-duodecies del Codice del consumo, si informa il cliente che ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo, entro il termine di quattordici giorni (trenta giorni in caso di assicurazione sulla vita od operazioni relative a schemi pensionistici individuali). Tale termine decorre dalla conclusione del contratto o dalla data in cui è comunicata la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, se successiva alla data di conclusione, ovvero dalla data in cui il cliente riceve le informazioni precontrattuali e contrattuali, se successiva alle predette date.

Il cliente può esercitare il diritto di recesso, manifestando espressamente ed inequivocabilmente tale intenzione, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'indirizzo del distributore o dell'impresa di assicurazione con cui è stipulato il contratto. Nella comunicazione di recesso dovrà essere identificato o identificabile in modo certo il contratto da cui si intende recedere.

In caso di esercizio del diritto di recesso l'impresa di assicurazione trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il cliente potrebbe inoltre essere tenuto a pagare l'importo di altri servizi effettivamente prestati dal fornitore conformemente al contratto.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il cliente rimane vincolato al contratto stipulato, ferme restando le condizioni contrattuali in tema di durata del contratto e di eventuali diritti di recesso o cause di risoluzione ivi previste